

AVV. ARRIGO TIZIANO ZORZAN
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

DR. ROBERTO DALLA VALLE
COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE

AVV. STEFANO SANDRI
AVV. GIUSEPPE BIONDARO
CONTABILE AVV. ALESSANDRO BANTERLE

DR. FRANCESCO PERINI
COMMERCIALISTA E REVISORE

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Oggetto: LE NOVITÀ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020 (DL n. 124/2019)

Il 26/10/2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 124/2019 c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020” in vigore dal 27/10/2019. In questo decreto sono contenute alcune disposizioni urgenti in materia fiscale che verranno illustrate di seguito.

ACCOLLO DEBITO D’IMPOSTA ALTRUI E DIVIETO DI COMPENSAZIONE – Art. 1

In caso di accollo del debito d’imposta altrui, **l’accollante deve procedere al pagamento secondo le modalità in vigore, senza possibilità di compensare lo stesso con i propri crediti.**

I versamenti in violazione di tale divieto si **considerano come non avvenuti.**

Con gli atti di recupero dell’imposta/sanzioni/interessi, da notificare **entro il 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello F24** sono irrogate:

- **all’accollante** le sanzioni di cui all’art. 13 (D.Lgs. n. 471/97):
 - comma 4, pari al 30% del credito utilizzato;
 - comma 5, dal 100% al 200% del credito utilizzato, se inesistente;
- **all’accollato** la sanzione di cui al comma 1 del citato art. 13 (30% dell’importo non versato).

L’accollante e l’accollato sono **coobbligati in solido** per l’imposta e gli interessi.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

CESSAZIONE PARTITA IVA E INIBIZIONE COMPENSAZIONE – Art. 2

Con l’introduzione dei nuovi commi 2-quater e 2-quinquies all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 è prevista **l’esclusione della possibilità di utilizzare i crediti in compensazione**, in caso di notifica di un Provvedimento di:

- **cessazione della partita IVA** ex art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72. Il divieto:

- opera a **prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti**, ancorchè questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del Provvedimento;
- **rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulta cessata;**

- **esclusione della partita IVA dall'elenco dei soggetti che effettuano operazioni intraUE (VIES)** ex art. 35, comma 15-bis, DPR n. 633/72.

L'esclusione rimane **in vigore fino alla rimozione delle irregolarità** che hanno generato l'emissione del Provvedimento di esclusione.

Come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame, i crediti possono essere comunque:

- richiesti a rimborso ex artt. 38, DPR n. 602/73 e 30, DPR n. 633/72;
- riportati nella dichiarazione successiva.

L'utilizzo in compensazione dei crediti in violazione di quanto sopra comporta **lo scarto del modello F24.**

COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI – Art. 3

Sono riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti IRPEF/IRES/IRAP emergenti dalle relative dichiarazioni allineandole a quanto previsto attualmente ai fini IVA.

In particolare, a seguito della modifica degli artt. 17, D.Lgs. n. 241/97 e 37, DL n. 223/2006, è previsto che, con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal 2019**, la compensazione nel modello F24:

- del credito IVA annuale/trimestrale;
- del credito IRPEF/IRES/IRAP e imposte sostitutive;

per **importi superiori a € 5.000 annui**, può essere effettuata esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale/istanza** da cui emerge il credito.

Per poter utilizzare in compensazione nel modello F24 i crediti relativi alle **imposte dirette e sostitutive/IRAP, per importi superiori a € 5.000 annui**, è necessario rispettare le seguenti condizioni:

- **preventiva presentazione della dichiarazione** dalla quale emerge il credito;
- **presentazione del modello F24** tramite i **servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**.
Quest'ultima condizione si applica anche all'utilizzo in compensazione dei **crediti maturati dal sostituto d'imposta** per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti nonché da parte dei soggetti "privati".

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF/IRES/IRAP 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione **non più dall'1.1.2020**, bensì **dopo la presentazione della relativa dichiarazione**.

Così, ad esempio, ipotizzando che il modello Redditi 2020 SC sia presentato il 30.09.2020 il credito IRES può essere utilizzato in compensazione dal 10.10.2020. E' evidente che ciò si traduce per il contribuente in un

“differimento” della possibilità di utilizzo dei crediti tributari maturati, con i conseguenti aggravii in termini di risorse finanziarie per il versamento di quanto dovuto all’Erario

L’Agenzia delle Entrate/INPS/INAIL possono **definire procedure di cooperazione rafforzata** per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione nel modello F24.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Ai sensi dell’art. 37, comma 49-ter, DL n. 223/2006, l’Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni “a rischio”, per finalità di controllo.

Con l’introduzione del nuovo comma 49-quater al citato art. 37 è previsto che, qualora a seguito di tale attività di controllo, **i crediti indicati nel modello F24, risultino non utilizzabili:**

- l’Agenzia comunica entro 30 giorni la **mancata esecuzione del modello F24** al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
- è **applicata la sanzione** prevista dal **nuovo comma 2-ter** dell’art. 15, D.Lgs. n. 471/97, pari a **€ 1.000 per ciascun modello F24** non eseguito. Non è applicabile il c.d. “cumulo giuridico” ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati/valutati erroneamente dalla stessa.

L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione **non è eseguita** qualora il contribuente provveda a **pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione**. L’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo **entro il 31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione del modello F24**.

Le disposizioni sanzionatorie trovano applicazione per i modelli F24 **presentati a decorrere dal mese di marzo 2020**.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

REVERSE CHARGE PER SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA – Art. 4, commi 3 e 4

Con l’introduzione della **nuova lett. a-quinquies)** al comma 6 dell’art. 17, DPR, n. 633/72 è **esteso il reverse charge** alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite **contratti di appalto, subappalto**, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati **caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera** presso le sedi di attività del committente **con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo** o ad esso riconducibili in qualunque forma”.

Tale disposizione **non è applicabile** alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti rientranti nello **split payment** ex art. 17-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal Capo I, Titolo II, D.Lgs. n. 276/2003 (agenzie di intermediazione, agenzie di ricerca e selezione del personale, agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, ecc.).

L'efficacia della nuova disposizione è subordinata al **rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE** ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

ACQUISTO UE DI VEICOLI USATI – Art. 9

Con l'introduzione del nuovo comma 9-bis all'art. 1, DL n. 262/2006 è disposto **l'obbligo di preventiva verifica** da parte dell'Agenzia delle Entrate nel caso in cui l'acquirente **non è tenuto al versamento dell'IVA tramite il modello F24 ELIDE**.

In particolare, ora la **verifica va effettuata anche nei confronti dei soggetti privati** che acquistano mezzi usati da Stati UE.

Gli esiti del controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ex art. 4, comma 1, lett. b) e c), Decreto 26.3.2018.

Le modalità di attuazione della verifica sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

UTILIZZO DATI FATTURE ELETTRONICHE – Art. 14

Con l'introduzione del nuovo comma 5 all'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che i file delle fatture elettroniche sono **memorizzati fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati:

- dalla Guardia di Finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo.

In sede di attuazione della nuova disposizione l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati prevedendo apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in coerenza con le disposizioni del Codice Privacy.

La Relazione illustrativa al Decreto in esame precisa che tale disposizione è finalizzata a prevedere la memorizzazione e l'utilizzo dei file XML delle fatture elettroniche e **tutti i dati in essi contenuti**, compresi quelli ex art. 21, comma 2, lett. g), DPR n. 633/72 (natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione), per consentirne l'utilizzo sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria, da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate.

FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA – Art. 15

PROROGA AL 2020 DEL DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

Con la modifica dell'art. 10-bis, DL n. 119/2018, è previsto che **anche per il 2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) **non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS**.

INVIO CON UN'UNICA OPERAZIONE DEI DATI RELATIVI AL STS TRAMITE IL REGISTRATORE TELEMATICO

Ai sensi del comma 6-quater dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, introdotto dal DL n. 119/2018, **i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) possono adempiere** all'obbligo di memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate attraverso la memorizzazione elettronica/trasmissione telematica dei dati, **relativi a tutti i corrispettivi giornalieri**, al STS.

Il citato comma 6-quater è ora integrato con la previsione che, **a decorrere dall'1.7.2020**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS, adempiono alla memorizzazione e inviano i dati dei corrispettivi giornalieri **"esclusivamente** mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, **attraverso" un registratore telematico.**

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE – Art. 17

In caso di omesso, insufficiente/tardivo versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l'ammontare dell'**imposta da versare** nonché della **sanzione dovuta** (30% dell'importo non versato) ridotta a un terzo e degli **interessi.**

Nel caso in cui, **entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione**, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l'Ufficio procede all' **iscrizione a ruolo degli importi non versati.**

LIMITE UTILIZZO DENARO CONTANTE – Art. 18

A seguito dell'introduzione del nuovo comma 3-bis all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 è prevista la **graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante a:**

- **€ 2.000** a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021;
- **€ 1.000** a decorrere dall'1.1.2022.

Di conseguenza per i primi 2 anni non è possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un'unica soluzione in contante di importo pari/superiore a € 2.000 e successivamente pari/superiore a € 1.000.

La stessa modifica è stata apportata alla soglia di cui al comma 3 del citato art. 49 relativo alla negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella specifica sezione prevista dall'art. 17-bis, D.Lgs. n. 141/2010, c.d. "cambia valute".

È stato inoltre rimodulato il minimo edittale della sanzione prevista dall'art. 63, D.Lgs. n. 231/2007 per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite prevedendo che:

- per le violazioni commesse dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021 il minimo è pari a € 2.000;
- per quelle commesse a decorrere dall'1.1.2022 è pari a € 1.000.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI – Artt. 19, comma 1, lett. a) e 20

Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.2020, l'art. 1, comma 540, Finanziaria 2017 prevede la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che

effettuano acquisti di beni/servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle Entrate **di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.**

PREMI CASHLESS – Art. 19, comma 1, lett. b)

Con la riscrittura del comma 542 dell'art. 1, Finanziaria 2017, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori sono istituiti **premi speciali**, per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 45 milioni, da attribuire tramite **estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie** previste per la predetta lotteria nazionale, ai soggetti (persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni/servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione) che **effettuano transazioni tramite strumenti che consentano il pagamento elettronico.**

Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni/prestazioni di servizi **mediante fattura elettronica** ex art. 2, comma 1, D.Lgs n. 127/2015. Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

CERTIFICAZIONI FISCALI E PAGAMENTI ELETTRONICI – Art. 21

Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 82/2005, c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale", le Pubbliche amministrazioni/gestori di servizi pubblici/società a controllo pubblico, sono obbligati ad accettare, tramite una specifica piattaforma, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.

Con l'aggiunta del nuovo comma 2-sexies al citato art. 5 è previsto che tale piattaforma può essere **utilizzata** anche per **facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati**, quali, ad esempio, la **fatturazione elettronica e la memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi giornalieri** ex artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 127/2015.

In altre parole, come specificato nella Relazione illustrativa, l'obiettivo è quello di integrare la citata piattaforma con ulteriori funzionalità al fine di mettere a disposizione, in modo automatico durante il pagamento, i dati necessari per la produzione della fattura elettronica agli esercenti aderenti e ai loro eventuali provider di fatturazione, per le transazioni effettuate mediante carta di pagamento su POS opportunamente integrati.

CREDITO D'IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI – Art. 22

È previsto un **credito d'imposta pari al 30%** delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite **carte di credito/debito/prepagate** a favore degli esercenti attività d'impresa/lavoratori autonomi a condizione che i ricavi/compensi relativi all'anno precedente **non siano superiori a € 400.000.**

Il credito d'imposta:

- spetta per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate

nei confronti di consumatori finali **a decorrere dall'1.7.2020**;

- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell'utilizzo;
- **non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi** ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Si evidenzia che l'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli "aiuti de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i predetti sistemi di pagamento devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per verificare la spettanza del credito.

Le modalità ed il contenuto delle comunicazioni sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO – Art. 23

L'art. 15, comma 4, DL n. 179/2012 dispone, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti/prestazione di servizi, anche professionali, l'obbligo di **accettare pagamenti effettuati con carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito/credito**.

Con l'introduzione del nuovo comma 4-bis al citato art. 15, è prevista a **decorrere dall'1.7.2020** una specifica **sanzione in caso di mancata accettazione**, da parte del soggetto obbligato, di **un pagamento di qualsiasi importo**, eseguito con una carta di pagamento.

La sanzione risulta pari a € 30 aumentata del 4% del valore della transazione.

RIAPERTURA TERMINE DI PAGAMENTO "ROTTAMAZIONE-TER" – Art. 37

È stato **prorogato dal 31.7.2019 al 30.11.2019** il termine di pagamento dell' **unica soluzione/prima rata** delle somme dovute ai fini della c.d. "rottamazione-ter" relativa ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017, comprese quelle dovute dai soggetti che hanno aderito alla definizione ex DL n. 148/2017 ammessi alla rottamazione-ter ovvero a seguito di presentazione dell'istanza di adesione nonché dai soggetti colpiti dal sisma del Centro Italia avente inizio il 24.8.2016 per i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 30.9.2017.

La **proroga riguarda, in particolare, coloro che hanno aderito alla definizione tramite presentazione del modello DA-2018/modello DA-2018-D entro il 30.4.2019** ovvero ammessi automaticamente alla rottamazione-ter.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame "l'intervento normativo è volto **ad evitare disparità di trattamento** tra i debitori che hanno tempestivamente presentato la propria dichiarazione di adesione alla c.d. «rottamazione -ter» entro il 30 aprile 2019 - ovvero che provengono dalla c.d.

«rottamazione-bis» o siano stati colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel 2016 nell'Italia Centrale - e quelli che hanno fruito della riapertura del termine di relativa presentazione alla data del 31 luglio 2019" utilizzando il modello DA-2018-R.

Definizione agevolata	Versamento		
	Modalità	Scadenza originaria	Scadenza prorogata
Soggetti che hanno aderito alla rottamazione-ter	Unica soluzione / 1° rata	31.7.2019	30.11.2019
	2° rata	30.11.2019	
	16 rate successive	A decorrere dal 2020: entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno (fino al 2023)	
Soggetti che hanno aderito alla rottamazione-bis con pagamento rate luglio / settembre / ottobre 2018 entro 7.12.2018 ammessi alla rottamazione-ter	Unica soluzione / 1° rata	31.7.2019	30.11.2019
	2° rata	30.11.2019	
	8 rate successive	31.7 e 30.11 di ogni anno (entro 2023)	
Soggetti che hanno aderito alla rottamazione-bis senza pagamento rate luglio / settembre / ottobre 2018 entro 7.12.2018 ammessi alla rottamazione-ter	Unica soluzione / 1° rata	31.7.2019	30.11.2019
	2° rata	30.11.2019	
	8 rate successive	28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 (2020 e 2021)	
Soggetti colpiti dal sisma Centro Italia che hanno aderito alla rottamazione-ter	Unica soluzione / 1° rata	31.7.2019	30.11.2019
	2° rata	30.11.2019	
	8 rate successive	31.7 e 30.11 di ogni anno (entro 2023)	

REATI TRIBUTARI – Art. 39

Con la modifica del D.Lgs. n. 74/2000 in materia di sanzioni penali è disposto che:

- in caso di **dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Con l'aggiunta dell'art. 25-quinquiesdecies al D.Lgs. n. 231/2001 è previsto che in tale circostanza è applicabile all'ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 2 del citato Decreto se l'ammontare degli **elementi passivi fittizi** è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
- in caso di **dichiarazione fraudolenta** mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi/altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
- in caso di **dichiarazione infedele** è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da 1 a 3 anni) se:
 - l'IRPEF/IRES/IVA evasa è superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000);
 - l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante

indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 2 milioni (in precedenza € 3 milioni);

- in caso di **omessa dichiarazione** è prevista la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L'omessa presentazione del modello 770 è punita con la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000;
- in caso di emissione di fatture/altri documenti per **operazioni inesistenti** è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Con l'aggiunta del comma 2-bis all'art. 8 del citato Decreto se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture/documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
- in caso di **occultamento/distruzione di documenti contabili** è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
- in caso di **omesso versamento di ritenute dovute/certificate** per un ammontare superiore a € 100.000 (in precedenza € 150.000) per ciascun periodo d'imposta è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- in caso di **omesso versamento dell'IVA** per un ammontare superiore a € 150.000 (in precedenza € 250.000) per ciascun anno è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Le suddette disposizioni sono applicabili dalla data di pubblicazione sulla G.U. della Legge di conversione del Decreto in esame.

ACCONTO IRPEF/IRES/IRAP SOGGETTI ISA – Art. 58

A decorrere dal 27.10.2019, a favore dei **soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA** (con ricavi/compensi non superiori a € 5.164.569), **l'acconto IRPEF/IRES/IRAP va versato in 2 rate di pari importo (50%)**. La disposizione è applicabile anche ai soci/associati/collaboratori familiari/società trasparenti ex art. 115 e 116, TUIR.

Per l'acconto **2019** è **"fatto salvo" quanto già versato con la prima rata (40%)**. Di fatto, per tale anno la misura dell'acconto risulta pari al 90% (40% prima rata + 50% seconda rata).

L'acconto 2019 va determinato nella **misura del 90%** (anziché 100%) anche da parte dei soggetti tenuti al **versamento in unica soluzione**.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Verona, 06.11.2019.

Lo Studio